



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28 APRILE 2014

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data **17/4/2014**, n° **34383**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,30** con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco - Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora FERRARI Dr.ssa Luciana – Segretario Generale Reggente del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **35**

1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO
2. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

3. BARBIRATI Raffaele

4. BIANCHI Ilaria

5. BRAGHIROLI Giannantonio

6. BRANCALEONI Mirko

7. BREGOLA Irene

8. CAVALLARI Liliano

9. CAVICCHI Francesca

10. CAVICCHI Giovanni

11. CIMARELLI Luca

12. CIVOLANI Daniele

13. CORAZZARI Cristina

14. CRISTOFORI Tommaso

15. FERRARI Annalisa

16. FIORBELLI Donato

17. FORTINI Antonio

18. LUCCI Marco

19. MERLI Simone

20. NARDELLA Luca

21. PARDI Angela

22. PAVONI Antonio

23. PORTALUPPI Francesco

24. PULVIRENTI Silvia

25. RENDINE Francesco

26. RESCA Giulia

27. RICCIARDELLI M. Adelina

28. SASSO Giorgio Scalabrino

29. TAFURO Antonio

30. TALMELLI Alessandro

31. TAVOLAZZI Valentino

32. TOSCANO Giuseppe

33. TOSI Ruggero

34. VACCARI Luca

35. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

1. FUSARI Roberta
2. MAISTO Massimo
3. MARATTIN Luigi

4. MARESCOTTI Deanna
5. SAPIGNI Chiara

SCRUTATORI NOMINATI: ZARDI – SASSO – BIANCHI

(O M I S S I S)

Visto della Ragioneria
Piera Pellegrini

Inviata copia:

Istituzione imposta TASI e determinazione aliquote imposta anno 2014.

- Servizio Servizi Tributari
- Ragioneria
- Ragioneria/Bilanci
- Ragioneria/Investimenti
- TESORIERE
- INFORMACITTA'

Dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.
134 – 4° comma – del D.Lgs.
n° 267/2000

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin il quale illustra la pratica in oggetto congiuntamente a quelle iscritte ai nn. 2-4-5-6 e 7 dell'o.d.g.

Dichiarata aperta la discussione su tutte le pratiche, si hanno gli interventi dei Cons.ri Toscano, Rendine, Cavallari nonché la replica dell'Ass. Marattin. Per dichiarazione di voto, si hanno gli interventi dei Cons.ri Rendine, Fortini, Cavallari e Vaccari.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Dl 6 marzo 2014 n. 16, *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*, che ha apportato diversi emendamenti all'art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

VISTE le note Anci ER prot. 147 del 19 settembre 2013 e n. 86 del 18 marzo 2014;

VISTI, in particolare del citato art. 1 della Legge 27 dicembre n. 147 i seguenti commi:

640, il quale dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

669, in virtù del quale il presupposto impositivo della TASI è il *possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli*;

671, che individua i soggetti passivi in chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

675, che fa coincidere la base imponibile TASI con quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

676, che fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille e consente al comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), di poter ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677, che testé dispone: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#);

678, in conformità del quale l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679, ai sensi del quale il comune con regolamento di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681, il quale prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682, il quale dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e più precisamente per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683, che attribuisce al consiglio comunale il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai

sensi del precitato comma 682 e la potestà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688, il quale dispone in merito al versamento della TASI che e' effettuato, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. *Omissis*...Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689, il quale rinvia la fissazione delle modalità di versamento della TASI ad uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori

690 il quale dispone che la TASI è applicata e riscossa dal comune;

731 punto 3) come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che individua determinate fattispecie di esenzione e precisamente:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

- le medesime esenzioni previste dall'[articolo 7](#), comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#); ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e successive modificazioni.

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;

- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 è ulteriormente differito al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014;

PRESO ATTO che:

- la delibera delle aliquote IMU introduce una nuova aliquota di vantaggio per la fattispecie relativa all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata, e mantiene le altre aliquote approvate per l'anno 2013 con le delibere [C.C. del 25/03/2013, P.G. n. 20529/2013 - ALIQUOTE IMU - ANNO 2013.](#) e [C.C. del 26/11/2013 - P.G. n.89364/2013 - Aliquote Imposta Municipale propria \(IMU\) anno 2013. Adozione disposizione e chiarimento.](#);

- il gettito atteso dall'applicazione della TASI è di €14.300.000,00 che può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- 1) applicazione dell'aliquota 3,3 per mille alle abitazioni principali non soggette all'IMU ed immobili assimilati, con una detrazione così determinata *€ 200 meno RC moltiplicata per il coefficiente 0,1176 (così ricavato $1,05 \times 160 \times (0,4\% - 0,33\%)$) + 5*;
- 2) applicazione dell'aliquota del 1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3) applicazione dell'aliquota del 2,5 per mille ai fabbricati merce;

- in base al combinato disposto dei commi 676 e 677 le aliquote del tributo TASI devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dei limiti fissati ex lege;

- dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A1, A8 e A9, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti pari ad euro 14.300.000,00, attraverso l'applicazione la TASI, corrispondenti al 48,34% del costo complessivo di € 29.584.908,75 desunto dalla spesa corrente del bilancio preventivo 2014, che si riporta in allegato;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta sono individuati nell'atto di adozione del regolamento disciplinante il tributo, in conformità al comma 682 lettera b);

- limitatamente all'anno 2014 l'aliquota TASI non può superare il 2,5 per mille ed è consentito un ulteriore aumento dell'aliquota di 0,8 per mille per le sole abitazioni

principali e fattispecie assimilate, stimato nel comune di Ferrara in circa €4.700.000,00, a condizione che il maggiore gettito sia volto a finanziare detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili;

- la formula di determinazione della detrazione di cui sopra comporta la distribuzione dell'intera somma conseguente all'applicazione dello 0,8 per mille ed un ulteriore vantaggio a favore del contribuente stimato in circa €182.000,00;

- l'introduzione di una ulteriore detrazione di €50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli viene stimata in circa €90.000,00;

PRESO ATTO, altresì, che:

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della TASI;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, per quanto sopra riportato, ad effettuare una variazione di bilancio tra entrate del Bilancio Pluriennale 2014-2016 come da scheda allegata con contestuale istituzione di nuova risorsa di entrata relativa alla TASI;

VISTI , altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 sull'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42;

ATTESO che l'approvazione del presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Servizio Servizi Tributarî(art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000);

DATO ATTO che il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2014;

SENTITE la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997,

- di istituire nel Bilancio Pluriennale 2014-2016 la nuova risorsa di entrata 140 denominata "Tributo per i servizi indivisibili TASI" nell'ambito del titolo 1, categoria 2 di entrata;

- di approvare la variazione di bilancio tra risorse di entrata del Bilancio Pluriennale 2014-2016 come da scheda allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione;

- di adottare per l'anno 2014, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 640, 676 e 677 della Legge 147/2013, così come emendati dal D.L. 6 marzo 2014 numero 16, alle seguenti fattispecie immobiliari le aliquote TASI di seguito determinate:

1. aliquota 3,3 per mille:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell'esercizio 2014 l'IMU nella misura del 4 per mille. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai fini IMU e precisamente :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2 aliquota 2,5 per mille:

ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3 aliquota 1 per mille:

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

4 aliquota 0 per mille

a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'IMU nella misura del 4 per mille.

- di adottare altresì le seguenti detrazioni TASI per l'anno 2014 da applicare esclusivamente alle fattispecie di cui al precedente punto 1:

- una detrazione modulata da applicare alle fattispecie di cui al precedente punto 1) la cui misura si ricava utilizzando la seguente formula:

$$\frac{(\text{€}200 - (\text{Rendita Catastale} \times 0,1176) + 5)}{\text{Coefficiente } 0,1176 \text{ determinato } 1,05 \times 160 \times (0,4\% - 0,33\%)};$$

- la detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita catastale superiore ad €1.710,00.

- una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli. Tale maggiore detrazione trova applicazione solo nei confronti del detentore;

- di stabilire che qualora l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta

complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura si applica la detrazione per l'abitazione principale.

- di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia;

- di dare atto, altresì, che il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile TASI è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **35**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **35**

VOTI FAVOREVOLI: N° **26**

VOTI CONTRARI: N° **9** (Cons.ri Brancaleni, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **35**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **35**

VOTI FAVOREVOLI: N° **26**

VOTI CONTRARI: N° **8** (Cons.ri Brancaleni, Cavallari, Cavicchi G., Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi)

ASTENUTI: N° **1** (Cons.re Cavicchi F.)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Il Segretario Generale Reggente
FERRARI Dr.ssa Luciana

Il Presidente del Consiglio Comunale
COLAIACOVO Dr. Francesco

